

Credito d'imposta per sanificare gli ambienti di lavoro

Le disposizioni attuative saranno definite in un DM di prossima emanazione

Per incentivare la **sanificazione** degli ambienti di lavoro alla luce dell'emergenza sanitaria da coronavirus, l'art. 64 del DL 18/2020 ha introdotto un apposito credito d'imposta.

L'agevolazione sembra collegata al protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in **azienda** (si veda "Protocolli anti contagio COVID-19 obbligatori per l'azienda" del 16 marzo).

In particolare, secondo il citato protocollo, l'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di **tastiere**, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Nel caso di presenza di una **persona con COVID-19** all'interno dei locali aziendali, viene previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443, nonché alla ventilazione dei locali. In particolare, la citata circolare n. 5443/2020 prevede, per gli ambienti non sanitari (quindi, ad esempio, per quelli aziendali), che, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la **decontaminazione**, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia o di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutri; durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Viene inoltre disposto che siano pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (quali muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari).

Tanto premesso, l'art. 64 del DL 18/2020 prevede, limitatamente al periodo d'imposta **2020**, il riconoscimento di un credito d'imposta specifico per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Possono quindi beneficiare dell'agevolazione le **imprese** (a prescindere, da quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), ma anche i **professionisti** (in forma individuale o associata). Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Al fine di comprendere meglio l'ambito applicativo dell'agevolazione occorre attendere le **disposizioni attuative**, demandate a un decreto ministeriale (Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020). In tale DM saranno definiti i **criteri** e le **modalità** di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

L'agevolazione potrebbe, quindi, **non** essere di natura **automatica**, essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020. Considerando le modalità di accesso previste in passato per le agevolazioni fiscali, il summenzionato decreto potrebbe, per ipotesi, prevedere la

fissazione di un “click day” per accedere alle risorse, con una procedura quindi che consente di beneficiare dell’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, oppure disporre la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione sulla base delle quali poi sarà determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati.

Dovrebbe comunque essere possibile beneficiare dell’agevolazione anche per quelle spese sostenute precedentemente l’emanazione delle norme attuative, così come sarebbe auspicabile che in sede ufficiale si specificasse che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione tutte le spese **sostenute nel 2020**.

In merito all’oggetto dell’agevolazione, la norma fa riferimento alle “spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate”. In attesa delle suddette disposizioni attuative, che dovranno definire nel dettaglio anche le spese agevolabili, in linea generale, per attività di “**sanificazione**” si intendono quelle che riguardano “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore” (art. 1 lettera e) del DM 7 luglio 1997 n. 274, relativo all’attività delle imprese di pulizia).

La norma agevolativa non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di **fruizione** dell’agevolazione, ma, presumibilmente, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24.